

Ricorrente: Sig.ra .....

contro

Amministrazione resistente: Questura di Ancona

#### Fatto

La Sig.ra ....., in servizio presso la Questura di Ancona in qualità di collaboratrice amministrativa, con istanza datata 26 ottobre 2006 ha chiesto all'amministrazione di appartenenza di poter accedere "a tutti gli atti, documenti, relazioni, segnalazioni e quant'altro relativi alla richiedente" esistenti presso gli archivi della Questura. L'amministrazione, con nota del successivo 4 novembre, negava l'accesso, non rinvenendo in capo alla Sig.ra ..... un interesse qualificato all'ostensione, e configurando la richiesta come preordinata ad un controllo diffuso sull'operato dell'amministrazione.

In data 16 novembre 2006, la ricorrente reiterava la richiesta di accesso, facendo questa volta riferimento al fascicolo personale detenuto dall'amministrazione, e ritenendo, rispetto a quest'ultimo, sussistere l'interesse ad accedere. Nonostante il riferimento al fascicolo personale contenuto nella richiesta del 16 novembre, quest'ultima si chiudeva con la mera riproposizione della richiesta di accesso ai documenti così come specificati nella precedente istanza del 26 ottobre.

L'amministrazione con provvedimento del 17 novembre negava nuovamente l'accesso, invitando l'odierna ricorrente a specificare i motivi della richiesta e i documenti oggetto della richiesta medesima. Avverso tale secondo diniego, la Sig. ra ..... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione in data 4 dicembre (pervenuto il 20 dicembre 2006), adducendo l'illegittimità di entrambi i provvedimenti di diniego emanati dalla Questura di Ancona.

#### Diritto

Quanto al fascicolo personale, il ricorso è fondato e va accolto.

La ricorrente si duole del mancato accesso al proprio fascicolo personale e a tutti gli altri eventuali documenti relativi alla sua persona esistenti presso gli archivi della Questura. Ed invero la regolare tenuta dei fascicoli personali costituisce un preciso dovere dell'amministrazione; e i dipendenti hanno un correlativo diritto a controllare il contenuto del proprio fascicolo, al fine di verificare l'effettiva esistenza e regolarità dei documenti dovuti e l'inesistenza di documenti non dovuti, circostanze che potrebbero pregiudicare gli interessi giuridici dei dipendenti stessi.

Quanto invece agli altri documenti genericamente indicati ed in realtà semplicemente supposti il ricorso va dichiarato inammissibile; ciò perché ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.P.R. n. 184/2006: "Il richiedente deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione, specificare e, ove occorra, comprovare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta, dimostrare la propria identità e, ove occorra, i propri poteri di rappresentanza del soggetto interessato", mentre nella fattispecie la richiesta di accesso è del tutto generica nella parte relativa alle segnalazioni, agli esposti, alle denunce (tutte eventuali) contenute negli archivi dell'amministrazione e relativi alla persona della ricorrente.

#### PQM

La Commissione accoglie il ricorso limitatamente alla domanda di accesso al fascicolo personale, invitando per tale parte l'amministrazione a riesaminare il proprio diniego, e lo dichiara inammissibile per la parte relativa all'accesso all'ulteriore documentazione suindicata.

Roma, 18 gennaio 2007

**IL PRESIDENTE**

Ricorrente: Prof.ssa .....

contro

Amministrazione resistente: Ministero della pubblica istruzione- Ufficio scolastico regionale per la Puglia- Direzione generale

### Fatto

La Prof.ssa ....., in seguito alla mancata ammissione alla prova orale del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto il 26 novembre 2004, ha presentato nel mese di aprile e di maggio 2006 richieste di accesso ai propri elaborati, alle buste contenenti gli stessi nonché ai verbali da cui risultavano le operazioni di correzione delle prove svolte.

La richiesta è stata soddisfatta dall'amministrazione scolastica, a quanto sembra, in data 2 e 22 maggio 2006. Dalla visione degli elaborati concorsuali e degli altri documenti richiesti, l'odierna ricorrente ricavava l'impressione che il numero identificativo apposto sui fogli fosse stato modificato e per questo, nonostante l'esito negativo del ricorso giurisdizionale nel frattempo proposto dinanzi al TAR, la Prof.ssa ..... chiedeva in data 2 novembre 2006 di accedere nuovamente ai documenti di cui sopra, con ed alla presenza di un avvocato esperto di grafologia.

In data 1 dicembre 2006 l'amministrazione rifiutava il chiesto accesso, sostenendo di aver già dato corso alla relativa istanza precedentemente e affermando, infine, che il coinvolgimento di tecnici (nel caso di specie il legale grafologo) non è contemplato dalla normativa in materia di accesso ai documenti amministrativi di cui alla l. n. 241/90.

Avverso tale diniego la ..... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione (pervenuto il 20 dicembre) sostenendo l'illegittimità del diniego in quanto l'assistenza di un perito di parte non rientrerebbe tra le ipotesi che giustificano l'esclusione dell'accesso ai sensi dell'art. 24, l. n. 241/90.

### Diritto

Il ricorso è fondato e va accolto.

La ricorrente si duole della circostanza che l'amministrazione avrebbe negato l'accesso sul presupposto che tale diritto non può essere esercitato alla presenza di un perito di parte. In realtà, come si evince dal provvedimento di diniego allegato al ricorso, l'amministrazione solo incidentalmente fa riferimento a tale circostanza, fondando, viceversa, il proprio diniego sul fatto che i documenti richiesti il 2 novembre dalla ricorrente erano già stati esibiti alla stessa, la quale, a quanto risulta, di essi aveva anche estratto copia.

Tale motivo di diniego non è dirimente, atteso che l'interessato, trattandosi dell'esercizio di diritto soggettivo, ha facoltà di presentare nuove richieste di accesso relative a documenti precedentemente negati dall'amministrazione, adducendo nuovi motivi o, a seconda dei casi, semplicemente reiterando la domanda; la finalità di far visionare da un esperto grafologo gli originali dei documenti posseduti in copia dall'odierna ricorrente è meritevole di tutela e, d'altra parte, non costituisce un caso di esclusione ai sensi dell'articolo 24, l. n. 241/90. Infine, e ad ulteriore sostegno dell'accoglimento del gravame, va menzionato il comma 5 dell'articolo 7, D.P.R. n. 184/2006, ai sensi del quale: "L'esame dei documenti è effettuato dal richiedente o da persona da lui incaricata, con l'eventuale accompagnamento di altra persona di cui vanno specificate le generalità, che devono poi essere registrate in calce alla richiesta. L'interessato può prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte i documenti presi in visione".

**PQM**

**La Commissione, esaminato il ricorso, lo accoglie.  
Roma, 18 gennaio 2007**

**IL PRESIDENTE**

Ricorrente: Sig.....  
contro  
Resistente: Poste Italiane S.p.A.

### FATTO

Il sig. .... ha presentato, con l'avv ....., alle Poste Italiane spa – Agenzia San Potito Ultra 06997 – Avellino - istanza datata 28.7.2006, con la quale, premesso di aver ricevuto dalla suddetta società comunicazione dell'esistenza di tre B.P.F. "ordinario" e di averne richiesto la duplicazione poichè non li aveva rinvenuti presso di sé, ha chiesto l'accesso alla documentazione inerente i suddetti tre buoni "anche al fine di verificare la firma apposta per quietanza nelle date del 13.11.1976 e 15.12.1976".

Le Poste Italiane hanno risposto all'istanza affermando "che i titoli de quibus risultano essere rimborsati rispettivamente il 13.11.1976 quelli da L. 500.000 presso l'Ufficio P.T. di San Potito Ultra e quelli da L. 1.000.000 il 15.12.1976 presso il medesimo Ufficio di cui sopra. Si precisa inoltre che i titoli secondo le disposizioni civilistiche vanno al macero dieci anni dopo il pagamento".

Il sig. ....ha proposto ricorso a questa Commissione insistendo per l'accoglimento dell'istanza per i motivi nella stessa indicati..

### DIRITTO

Il ricorso è infondato.

L'art. 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241, comma 6, dispone espressamente che "il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere".

Nel caso in esame, i documenti amministrativi oggetto della richiesta di accesso, dato il lungo tempo trascorso, non sono materialmente esistenti, come comunicato dall'amministrazione interessata ( si veda, al riguardo anche l'art. 2, comma 2, del d.P.R. 12 aprile 2006 n.184 ).

Ferme restano ovviamente le facoltà dell'interessato di far accertare dalle competenti Autorità quale fosse l'oggetto degli avvisi di giacenza da lui ricevuti ed allegati alla documentazione presentata con il ricorso proposto.

### PQM

La Commissione rigetta il ricorso .

Roma, 18 gennaio 2007

Ricorrente: Sig.....

contro

Resistente: Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

### FATTO

Il sig. ...., con ricorso in data 5.12.2006, pervenuto il 20.12.2006 prot. 12653, riferisce di aver chiesto, con istanza in data 31.10.2006, all'Ufficio Relazioni con il Pubblico dell'Arma dei Carabinieri estrazione di copia della relazione del Ministero della Difesa in data 7.11.2001 e del parere interlocutorio del 15.5.2001 n. 664/2001 del Consiglio di Stato, riguardante un ricorso straordinario risultante dallo stesso proposto.

La documentazione oggetto del diritto di accesso, infatti, riguarda l'istruzione e la trattazione di un ricorso straordinario risultato 'anonimo e ignoto', avente per riferimento 'liquidazione onorari professionali', mai promosso dall'odierno ricorrente e dal quale è comunque scaturito un parere di rigetto del Consiglio di Stato 3' Sezione.

Avverso il silenzio serbato sull'istanza, il sig. .... ha proposto ricorso a questa Commissione.

### DIRITTO

Il ricorso è fondato.

Il Sig. .... ha chiesto l'accesso a documentazione attinente un ricorso straordinario per la "liquidazione onorari professionali" che risulterebbe da lui proposto .

In base a quanto prospettato nel ricorso ed in assenza di una determinazione espressa da parte dell'Amministrazione, il ricorrente risulta, ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241, avere un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti sopraindicati, di cui ha chiesto l'accesso .

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 18 gennaio 2007

IL PRESIDENTE

**PLENUM 12 FEBBRAIO 2007**

Al Comune di .....  
Piazza .....

**OGGETTO:** Richiesta di parere in merito all'accessibilità da parte di un consigliere comunale alle relazioni riservate del direttore di lavori.

Il Comune di ....., con nota del 27 novembre 2006, ha chiesto il parere della scrivente Commissione riguardo alla richiesta di accesso di un consigliere comunale agli atti concernenti il soggetto esecutore di un contratto stipulato con il comune stesso per i lavori del lungomare, evidenziando che si tratta di un procedimento ancora in corso.

In particolare, il consigliere, nella nota presentata all'amministrazione comunale il 20 novembre 2006, ha chiesto - per l'espletamento del proprio mandato, così come previsto dall'art. 43, comma 2, del D.Lgs. n.267/2000 e dall'art. 13, comma 6, dello Statuto comunale - le relazioni riservate del direttore dei lavori, Ing. ...., pervenute e protocollate dal comune il 23 febbraio ed il 22 agosto 2005, e la relazione riservata del collaboratore, Ing. ...., pervenuta e protocollata dal comune il 2 maggio 2005.

La Commissione, in generale, nei pareri espressi ha ritenuto che le richieste formulate dai consiglieri comunali rientrino nelle facoltà di esercizio del loro munus, che consente di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato, conformemente alla giurisprudenza maggioritaria.

Tuttavia, nel caso di specie, la richiesta formulata dal consigliere comunale è volta alla conoscenza di documenti per i quali una specifica norma di legge esclude espressamente l'accesso a terzi.

Infatti, il D.Lgs. n. 163, 12 aprile 2006, "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", all'art. 13, comma 5, lettera d), stabilisce che "Fatta salva la disciplina prevista dal presente codice per gli appalti segretiati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione:...alle relazioni riservate del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto". Pertanto, atteso il carattere generale del divieto stabilito dalla suddetta norma, deve ritenersi che le relazioni in esame siano sottratte anche all'accesso da parte dei consiglieri comunali.

Città di .....

Area finanziaria

Servizi Ragioneria-Tributi-Attività produttive

.....

Oggetto: quesito sulla richiesta di accesso formulata dalla Confcommercio nell'ambito del procedimento di rilascio di autorizzazione commerciale per media struttura di vendita.

Con nota del 21 settembre 2006, la Città di ..... ha esposto a questa Commissione, al fine di acquisirne il parere, di aver ricevuto una richiesta di accesso ai documenti amministrativi da parte del rappresentante locale della Confcommercio tesa a prendere visione ed estrarre copia di alcuni documenti. In particolare formavano oggetto della richiesta le istanze di apertura di medie strutture di vendita, i rogiti notarili per l'acquisizione di licenze da accorpate ed altri ancora, tutti inseriti nel procedimento generale di autorizzazione commerciale per media struttura di vendita.

Riferisce altresì l'amministrazione di aver differito l'accesso in quanto il procedimento da ultimo menzionato era ancora in corso al momento della presentazione della richiesta di accesso e ciò al fine di salvaguardare le esigenze di riservatezza dell'amministrazione nella fase preparatoria del provvedimento. Chiede, dunque, la Città di ..... "un parere in merito al comportamento tenuto dalla scrivente".

Questa Commissione, in base agli elementi forniti dall'amministrazione richiedente, rileva quanto segue. Gli enti esponenziali di interessi come la Confcommercio, in generale sono legittimati ad esercitare il diritto di accesso, come si ricava sia dall'articolo 22, comma 1, lettera b), l. n. 241/90 che dal D.lgs. n. 267/00, art.10, comma 2. Ciò non toglie, tuttavia, che il soggetto portatore di interessi diffusi debba nella richiesta far constare il proprio interesse all'accesso attraverso l'indicazione dei motivi dell'istanza, al fine di mettere l'amministrazione in grado di verificare che la richiesta stessa non sia preordinata a un controllo diffuso sull'operato dell'amministrazione (vietato dall'art. 24, comma 3, l. n. 241/90). Inoltre, l'ente esponenziale di interessi può accedere a documenti amministrativi purché sia portatore in proprio di un interesse qualificato all'ostensione, non potendo, viceversa, ritenersi legittimato ad agire in "rappresentanza" dei propri associati.

Sull'opportunità di differire l'accesso, così come differito dall'amministrazione richiedente il parere, la scrivente Commissione rileva che tale facoltà è prevista dalla l. n. 241/90 e, in particolare, dal comma 2, art. 9, D.P.R. n. 184/06 che in questa parte si applica anche al sistema delle autonomie territoriali. L'articolo 9 al comma 3, tuttavia, dispone che l'atto che differisce l'accesso ne indichi anche la durata, per evitare che il differimento si trasformi in una esclusione dell'accesso. Pertanto, qualora non abbia già provveduto in tal senso, si invita l'amministrazione a indicare la durata del differimento.

Roma, 12 febbraio 2007

Al Comune di .....  
.....  
.....

**OGGETTO:** Richiesta di parere riguardante istanze di accesso di consiglieri comunali.

Con nota del 17 luglio 2006, il Comune di ..... ha chiesto il parere di questa Commissione su richieste di accesso, per l'espletamento del proprio mandato, di consiglieri comunali a "pratiche di condono ai sensi della l. 326/03".

Considerato che nella fattispecie le richieste di istanze di condono riguardano "atti di privati cittadini e di un consigliere comunale", il Comune di .....ha chiesto a questa Commissione il seguente parere:

1. "chiarire se l'istanza di parte, ancora non oggetto di istruttoria, possa essere oggetto di rilascio di copia da parte del consigliere comunale";
2. "se l'obbligo della notifica ai controinteressati, prevista dall'art. 3 del d.P.R. 184/06, si applica anche ai consiglieri comunali che fanno richiesta di atti in presenza di controinteressati".

In merito ai quesiti posti, si osserva che la copiosa giurisprudenza del Consiglio di Stato ha ormai adottato un'interpretazione estensiva del concetto di munus in capo ai consiglieri comunali, esprimendosi nel senso della loro accessibilità a tutti gli atti adottati dal Comune.

Come è noto, l'art. 10 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, dispone che "tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese".

Considerando ora i diritti dei consiglieri comunali all'accesso della documentazione da essi richiesta, si evidenzia una recente sentenza del Consiglio di Stato, V sezione, 2 settembre 2005, n. 4471, che ha affermato "l'inesistenza di un potere degli uffici comunali di sindacare il nesso intercorrente tra l'oggetto delle richieste di informazione avanzate da un consigliere comunale e le modalità di esercizio del munus da questi espletato".

Ed invero l'art. 43 del D.Lgs. n. 267/2000 riconosce ai consiglieri comunali un latissimo "diritto all'informazione" a cui si contrappone il puntuale obbligo degli uffici "rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti" di fornire ai richiedenti "tutte le notizie ed informazioni in loro possesso".

Pertanto, il Consiglio di Stato ha individuato la situazione giuridica in capo ai consiglieri comunali come "diritto soggettivo pubblico funzionalizzato", e cioè come un diritto che "implica l'esercizio di facoltà finalizzate al pieno ed effettivo svolgimento delle funzioni assegnate direttamente al Consiglio comunale", traendone la conseguenza che "ogni limitazione all'esercizio del diritto sancito dall'art. 43 interferisce inevitabilmente con la potestà istituzionale del consiglio comunale di sindacare la gestione dell'ente, onde assicurarne – in uno con la trasparenza e la piena democraticità – anche il buon andamento".

Ciò premesso, anche i dubbi che possono sorgere riguardo alla tutela della riservatezza dei dati richiesti dai consiglieri comunali perdono di fondamento di fronte alla lettera della legge, ed in

particolare dell'art. 43, comma 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, laddove stabilisce che “essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge”.

Di conseguenza, l'istanza di parte di cui al quesito n.1 , come atto iniziale del procedimento , una volta presentata dal privato cittadino , viene a far parte degli atti del Comune e quindi ben può essere oggetto di istanza di accesso da parte del consigliere comunale.

Riguardo il quesito di cui al punto 2), si osserva che l'art. 3 del d.P.R. n. 184 del 2006 non si applica ai consiglieri comunali, i quali esercitano il loro diritto di accesso in base alla specifica normativa di cui al d.lgs. n. 267/2000, più volte citato.

Roma, 12 febbraio 2007

Sig. ....  
Via .....  
.....

OGGETTO: Richiesta di parere sui contenuti di una motivazione resa da un'amministrazione in un provvedimento di diniego di accesso a documenti amministrativi.

Riferisce il Sig. .... di aver ricevuto in data 12 novembre 2005 copia del verbale di accertamento di infrazione all'articolo 142, comma 8, del codice della strada. Il 14 novembre successivo, pertanto, inoltrava formale richiesta di accesso ai documenti amministrativi preordinata all'acquisizione di diversi documenti detenuti dalla Sezione di Polizia stradale di ..... e relativi all'infrazione contestatagli. In particolare chiedeva copia del certificato di taratura del misuratore di velocità utilizzato per elevare la contravvenzione; informazioni sulla manutenzione ordinaria del misuratore; verbale di messa in servizio ed attestazione delle prove effettuate attestanti la funzionalità dell'apparecchio; attestazione delle capacità tecniche degli agenti accertatori; copia delle risultanze fotografiche dell'apparecchiatura autovelox e verbale originale di accertamento dell'infrazione contestata al richiedente.

L'amministrazione rispondeva alla richiesta di accesso in data 15 novembre, concedendolo solo per la parte relativa alla documentazione fotografica richiesta; il diniego per gli altri documenti richiesti veniva motivato come segue: "...si precisa che il diritto di difesa si esercita ricorrendo nelle sedi amministrative e/o giurisdizionali competenti (Prefettura o Giudice di Pace), nelle quali potranno essere riproposte le istanze presenti nell'atto in riferimento che, al momento, non appaiono rilevanti".

In data 20 aprile 2006, il Sig. .... formulava richiesta di parere alla scrivente Commissione per conoscere, in particolare, l'orientamento della stessa in merito alla congruità della motivazione opposta dall'amministrazione e facendo presente di aver adito la via giurisdizionale a tutela dei propri diritti ed interessi.

La richiesta di parere, pertanto, attiene alla valutazione dell'iter logico seguito dall'amministrazione destinataria della richiesta di accesso, nell'esercizio della vigilanza attribuita dall'art. 27, l. n. 241/90 a questa Commissione sull'attuazione del principio di trasparenza da parte delle pubbliche amministrazioni.

Al riguardo si rileva come, nel caso di specie, l'amministrazione non abbia dato conto delle ragioni del diniego di accesso opposto al richiedente e sotto tale profilo, dunque, la motivazione è del tutto insufficiente. Il riferimento alla tutela amministrativa dinanzi al Prefetto e a quella giurisdizionale dinanzi al Giudice di Pace, invero, nulla dice sull'accessibilità dei documenti richiesti e sul fondamento del diniego.

Del resto, tra le altre finalità, il diritto di accesso è stato introdotto nel nostro ordinamento anche allo scopo di mettere in condizione gli amministrati di valutare preventivamente l'operato dell'amministrazione deflazionando al contempo il contenzioso sia giustiziale che giurisdizionale con l'amministrazione.

Nel caso di accesso a documenti collegati ad un verbale di accertamento per infrazione stradale, inoltre, l'ampiezza del diritto di accesso del contravventore è pacificamente riconosciuta dalla giurisprudenza amministrativa: "Ai sensi dell'art. 22 l. 7 agosto 1990 n. 241, il destinatario del

verbale di accertamento di violazione del codice della strada è titolare del diritto di accesso ai documenti detenuti dal Comune, quale ente accertatore, anche per verificare l'avvenuta trasmissione al Prefetto, del ricorso presentato dallo stesso interessato” (T.A.R. Lazio, Sez. II, 27/11/2002, n.10822).

La scrivente Commissione, pertanto, ritiene che il provvedimento di diniego emesso dall'amministrazione nei confronti del Sig. .... non sia giustificato.

Roma, 12 febbraio 2007

Al Comune di .....  
c. a. avv. ....  
Via .....  
.....

**OGGETTO: Richiesta di parere**

Con e-mail del 4 gennaio 2007, l'avv. .... del Comune di .....ha posto a questa Commissione i seguenti quesiti:

1. “per i documenti amministrativi che sono stati affissi all’albo pretorio comunale (nel caso di specie determine e deliberazioni di Giunta e di Consiglio) devo ugualmente effettuare il riscontro - nel caso di istanza di accesso - sull’interesse diretto concreto e attuale del richiedente l’accesso”.
2. “ E ancora .....nel caso vi siano controinteressati ( sempre relativamente a documenti oggetto di affissione all’albo) devo fare la comunicazione di cui al dpr 184/06 art. 3”.

In merito ai quesiti posti, si osserva quanto segue.

Questa Commissione ha in più occasioni precisato che per i documenti amministrativi che vengono pubblicati integralmente nell’albo pretorio o ricevono analoghe forme di pubblicità “deve ritenersi già realizzato il diritto di accesso.

“Rimane, quindi, soltanto l’obbligo della pubblica amministrazione di consentirne l’acquisizione di copia, qualora le modalità di pubblicazione, come nel caso di affissione, soprattutto se temporanea, non consentano di estrarre copia dei documenti”

Di conseguenza, per i documenti amministrativi che vengono pubblicati integralmente nell’albo pretorio o ricevono analoghe forme di pubblicità 1) non è necessario effettuare il riscontro, nel caso di istanza di accesso, sull’interesse diretto concreto e attuale del richiedente l’accesso stesso ; 2) non è necessario, nel caso vi siano controinteressati ( sempre relativamente a documenti oggetto di affissione all’albo) , effettuare la comunicazione di cui al DPR n. 184/06, art 3.

Roma, 12 febbraio 2007

Al Comune di .....

Via .....

.....

**OGGETTO:** Richiesta di parere circa l'esercizio del diritto di accesso dei consiglieri comunali.

Il segretario comunale del Comune di ....., con nota del 22 settembre 2006, ha chiesto alla scrivente Commissione di conoscere se l'esercizio del diritto di accesso agli atti ed ai documenti amministrativi, riconosciuto ai consiglieri comunali ex art. 43 D.Lgs n.267/2000, sia ammissibile anche nel caso in cui la richiesta di accesso – mediante estrazione di copie - venga formulata per una considerevole quantità di documenti amministrativi (oltre un migliaio di copie), tra l'altro, già posseduti in larga parte dai consiglieri comunali istanti ovvero se la suddetta istanza possa, comunque, essere soddisfatta mettendo a disposizione dei consiglieri stessi, gli atti di cui volessero prendere visione, con estrazione di quelli ritenuti di particolare interesse ai fini dello svolgimento del loro mandato.

La Commissione, in merito al quesito esposto, ritiene che le richieste formulate dai consiglieri comunali rientrino nelle facoltà di esercizio del loro munus, che consente di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato.

In generale, la giurisprudenza del Consiglio di Stato si è, infatti, ormai consolidata nel senso dell'accessibilità dei consiglieri comunali a tutti i documenti amministrativi, in virtù del munus agli stessi affidato.

Il Consiglio di Stato individua la situazione giuridica in capo ai consiglieri comunali utilizzando l'espressione "diritto soggettivo pubblico funzionalizzato", vale a dire un diritto che "implica l'esercizio di facoltà finalizzate al pieno ed effettivo svolgimento delle funzioni assegnate direttamente al Consiglio comunale". Pertanto "ogni limitazione all'esercizio del diritto sancito dall'art. 43 interferisce inevitabilmente con la potestà istituzionale del consiglio comunale di sindacare la gestione dell'ente, onde assicurarne – in uno con la trasparenza e la piena democraticità – anche il buon andamento".

Tuttavia, "quanto appena considerato non esclude che anche il "diritto all'informazione" del consigliere comunale sia soggetto al rispetto di alcune forme e modalità: in effetti, oltre alla necessità che l'interessato alleggi la sua qualità, permane l'esigenza che le istanze siano comunque formulate in maniera specifica e dettagliata, recando l'esatta indicazione degli estremi identificativi degli atti e dei documenti o, qualora siano ignoti tali estremi, almeno degli elementi che consentano l'individuazione dell'oggetto dell'accesso (tra le molte, in tal senso, il Cons. di Stato, Sezione V, 13.11.2002, n. 6393)".

Di recente, il Consiglio di Stato, Sezione IV, con sentenza 21 agosto 2006, n. 4855, in merito ad eventuali limiti temporali opponibili all'esercizio del diritto di accesso del consigliere comunale, ha specificato che "qualora l'esaudimento della richiesta possa essere di una certa gravosità, potrebbe la stessa essere resa secondo i tempi necessari per non determinare interruzione alle altre attività comunali di tipo corrente".

"D'altra parte, il consigliere comunale non può abusare del diritto all'informazione riconosciutogli dall'ordinamento, piegandone le alte finalità a scopi meramente emulativi o aggravando eccessivamente, con richieste non contenute entro gli immanenti limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, la corretta funzionalità amministrativa dell'ente civico (in tal senso, si veda l'art.

24, terzo comma della L. n. 241 del 1990, come sostituito dall'art. 16 della L. n. 11 febbraio 2005, n. 15)”: così la V sezione del Consiglio di Stato nella sentenza 2 settembre 2005, n. 4471.

Dunque, fermo restando che il diritto di accesso non può essere garantito nell'immediatezza in tutti i casi, e che pertanto rientrerà nelle facoltà del responsabile del procedimento dilazionare opportunamente nel tempo il rilascio delle copie richieste, al fine di contemperare tale adempimento straordinario con l'esigenza di assicurare l'adempimento dell'attività ordinaria, il consigliere comunale avrà la facoltà di prendere visione, nel frattempo, di quanto richiesto negli orari stabiliti presso gli uffici comunali competenti.

Infine, con riferimento alle ipotesi in cui i documenti richiesti dal consigliere comunale contengano dati personali, si ritiene che gli stessi siano accessibili, a condizione che sia preservata la privacy dei soggetti interessati (ad esempio, mediante oscuramento dei dati sensibili e strettamente personali), e fermo restando il disposto dell'art. 43, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui gli stessi “sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge”.

Roma, 12 febbraio 2007

Al Comune di .....  
Via .....  
COMUNE DI .....  
.....  
Alla cortese attenzione del  
Dr. ....

**OGGETTO: Richiesta di parere circa il diritto di accesso di un consigliere comunale**

Con nota del 13.3.2006, il Comune di ....., nella persona del Presidente del Consiglio comunale, dott. ...., ha chiesto un parere per conoscere la legittimità di una istanza di accesso presentata da un consigliere comunale volta ad ottenere le planimetrie del piano di assetto del territorio in corso di adozione da parte del Comune.

La Commissione ritiene che la richiesta formulata dal consigliere comunale rientri nelle facoltà di esercizio del suo munus.

Com'è noto, infatti, a norma dell'art. 43 del d.lgs. n. 267/2000, i consiglieri comunali hanno il diritto di accedere a tutte le notizie e informazioni in possesso degli uffici utili per l'espletamento del proprio mandato. Con tale previsione, il legislatore ha presunto che la richiesta sia compiuta per perseguire un fine pubblico la cui cura è assunta con l'investitura del mandato, ossia con lo svolgimento di una funzione volta al soddisfacimento degli interessi della collettività amministrata.

Di fronte ad una richiesta di accesso da parte di un consigliere comunale, dunque, l'amministrazione non può negare o limitare il diritto, salvo il caso di evidente e palese sproporzionatezza e irragionevolezza della richiesta.

A nulla rileva la circostanza che, nel caso in esame, la richiesta si riferisca al piano di assetto del territorio, cioè a un atto di pianificazione, apparentemente escluso dall'accesso ai sensi della legge n. 241/1990, art. 13: innanzitutto, perché il diritto del consigliere è oggetto della disciplina speciale del citato T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali che non esclude nessun atto dall'accesso in base al contenuto; in secondo luogo, perché la giurisprudenza ha ritenuto suscettibile di impugnazione il piano regolatore generale adottato e non ancora approvato e, conseguentemente la Commissione lo ha ritenuto accessibile sia nella forma della presa visione, che dell'estrazione di copia.

In conclusione, si ritiene che, nel caso di specie, il Comune debba accogliere la richiesta.

Roma, 12 febbraio 2007